



# COMUNE DI LAGLIO

(Provincia di COMO)

ORIGINALE

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 35 del 23.12.2021

**OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  
POSSEDUTE DAL COMUNE DI LAGLIO IN OTTEMPERANZA  
ALL'ARTICOLO 24 DEL D.LGS. 175/19 AGOSTO 2016 AL 31.12.2020.  
APPROVAZIONE.**

L'anno **duemilaventuno** addi **ventitre** del mese di **dicembre** alle ore **18,29** nella sede comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA** ed in seduta di **Prima** convocazione.

All'appello risultano:

---

1 - POZZI ROBERTO	P
2 - CETTI GIORDANO	P
3 - SESSOLO MONICA	P
4 - ANTONIALI DANIELA FAZIO GIULIANO	A
5 - NOLFI FABIO	P
6 - MORETTI ARCH. MAURIZIO	A
7 - GIGLIOTTI MARIO	P
8 - PISONI ROBERTO	P
9 - FRIGERIO FRANCESCA	P
10 - CONA LUIGI	A
11 - CIRIMELE SIMONE	P

Totale presenti **8**

Totale assenti **3**

---

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Gianpietro Natalino il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Roberto Pozzi** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la legge 190/23.12.2014 (Legge di Stabilità 2015) contiene all'articolo 1, comma 611, una disciplina che impone agli enti territoriali, oltre che agli enti universitari e di ricerca e alle autorità portuali, l'adozione di un "Piano operativo di razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire " con l'obiettivo di procedere ad una riduzione delle società partecipate, secondo criteri di legittimità, opportunità ed economicità;

- con l'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 "Nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", il legislatore ha voluto rendere sistematica la verifica e la ricognizione delle partecipazioni societarie da parte della pubblica amministrazione, sulla base dei medesimi principi già enunciati nei commi 611 e 612 della Legge di stabilità citata;

- l'articolo 4 del D.Lgs. 175/2016 precisa ulteriormente i limiti alle partecipazioni societarie concesse agli enti pubblici, sancendo che i medesimi possono detenere partecipazioni in società, esclusivamente per lo svolgimento delle attività di:

° produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

° progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. 50/2016;

° realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, comma 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016;

° autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

° servizi di committenza ivi incluse le attività di committenza ausiliare, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;

**Dato atto che** l'articolo 20 del citato D.Lgs. 175/2016 stabilisce che le amministrazioni pubbliche adottino annualmente (entro il 31 dicembre di ogni anno) appositi piani di realizzazioni ove, in sede di analisi effettuata sulle proprie partecipazioni, rilevino le partecipazioni "non conformi", cioè che non rientrano tra quelle di cui all'articolo 4 del medesimo Decreto;

**Verificato che** l'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016 stabilisce che entro il 30 settembre 2017 ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del Decreto (23 settembre 2016), individuando quelle che devono essere alienate, da inviarsi alla sezione

della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui all'articolo sopra richiamato;

**Valutato** in particolare il comma 2 del medesimo articolo 24 ove si precisa che il provvedimento di cui sopra costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 della Legge di Stabilità 2015, “fermi restando i termini ivi previsti”;

**Richiamata** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 21.03.2018, avente ad oggetto la “*Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Laglio in ottemperanza all'articolo 24 del D.Lgs. 175/19 agosto 2016*” ;

**Preso atto** che l'articolo 26 del Testo Unico in materia di partecipazioni pubbliche (TUSPP), al comma 11, così come rinnovato con Decreto Legislativo 100/2017, prevede che a partire dal 2018 si proceda alla razionalizzazione periodica, con riferimento al 31.12.2017”;

**Vista** la Deliberazione del 21.12.2018 numero 22/SEZAUT/2018/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti recante le “Linee di indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'articolo 20 del D.Lgs 175/2016”, come richiamata altresì quale riferimento normativo sul sito MEF in data 20.11.2020, con schede di rilevazione dati aggiornate al 4.11.2021;

**Preso atto, ancora,** della “Relazione tecnica alla delibera di Ricognizione delle Partecipazioni” di cui all'articolo 24 del DLgs. 175/2016, allegata e facente parte integrante del presente provvedimento, nella quale ai sensi dell'articolo 147<sup>quater</sup> del TU 267/2000, si procede ad una ricognizione e rendicontazione delle operazioni di razionalizzazione svolte, con specifico riguardo alle operazioni di liquidazione e razionalizzazione dei costi, evidenziando eventuali risparmi di spesa ottenuti;

**Considerato che** dalla allegata Relazione nella quale vengono effettuate le opportune verifiche e controlli di natura economico – patrimoniale, giuridica, nonché di efficienza, efficacia ed economicità e di performance, si evince che le società partecipate direttamente dal Comune di Laglio che non sono state già oggetto di fusione, cessione e liquidazione, sono oggi le seguenti:

- **Como Acqua srl: partecipata al 0,011%** La società ha per oggetto esclusivo, in conformità alle norme legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia: la gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato, inteso come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione e depurazione, di analisi delle acque; l'attività di gestione amministrativa e finanziaria delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali strumentali all'esercizio dei servizi pubblici. A tal fine la società può rendersi conferitaria delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali funzionali all'erogazione del servizio idrico integrato e provvede alla loro gestione anche mediante: la realizzazione degli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento e potenziamento di reti e impianti; la cura dello studio e della progettazione, la progettazione, costruzione, la gestione ed esercizio di opere, infrastrutture e impianti idraulici o afferenti al ciclo unitario e integrato dell'acqua, secondo le previsioni del Piano d'Ambito e degli altri strumenti vigenti; gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguare nel tempo le caratteristiche funzionali delle reti, impianti e dotazioni patrimoniali.

- **Consorzio Pubblici Trasporti spa: partecipata al 0,213%** Il Consorzio, per la gestione dei servizi ha costituito nel 1978 una azienda speciale, Azienda Consortile Pubblici Trasporti (A.C.P.T.), trasferendo a tale azienda gli oltre 500 dipendenti in servizio al Consorzio. L'A.C.P.T. effettuava servizi per oltre otto milioni di autobus KM e utilizzava circa

duecento autobus. Successivamente il Consorzio costituisce, insieme al Comune di Brunate, la Gestione Servizi Trasporti s.r.l. (G.S.T.), con capitale sociale per il 95% di proprietà del Consorzio, per l'esercizio della funicolare Como/Brunate.

Nel 1982, in esecuzione della L.R. 10/77, al Consorzio venivano anche attribuite le funzioni di Consorzio di Bacino. Nel 1989 veniva costituita la S.P.T. S.p.A., Soci, Consorzio Provinciale Trasporti Pubblici, Amministrazione Provinciale di Como e Comune di Como, con l'intento di far confluire in un unico soggetto giuridico la gestione e l'esercizio del trasporto pubblico urbano, extraurbano, e funicolare. Con la trasformazione in S.p.A., l'Assemblea dei Soci, composta da 115 Comuni della provincia di Como, ha determinato anche l'assunzione del servizio della funicolare.

**Considerato che** le attività svolte dalle società partecipate dal Comune di Laglio, di cui al precedente elenco, risultano necessarie e funzionali per il perseguimento degli interessi dell'Ente Pubblico e quindi strettamente connesse con le finalità istituzionali del Comune e che non sono in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 3 e 4 del D.Lgs 175/2016 al 31.12.2019;

**Verificato che** a norma dell'articolo 42 del TU 267/2000 è competenza del Consiglio Comunale "l'organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione" e pertanto anche il presente atto ricognitorio delle partecipazioni societarie, con specifico riguardo al loro coinvolgimento nell'organizzazione dei servizi pubblici d'interesse generale del territorio;

**Rilevato che,** nel corso dell'anno 2019 e 2020 diversi Enti Locali aventi partecipazioni in Consorzio Pubblici Trasporti spa hanno proceduto alla dismissione degli stessi, come comunicatoci dagli stessi via PEC, l'Amministrazione si riserva di valutare nel corso del 2021 azioni medesime, al fine di ovviare ad eventuali aumenti di costi dovessero palesarsi;

Visto il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), DLgs. n. 267/2000;

**Dato atto** che per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nulla osta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne;

Vista la Legge 190/23.12.2014 (Legge di stabilità 2015);

Visto il D.Lgs. 17/2016;

Visto l'articolo 42 del TU 267/2000;

Visto lo Statuto del Comune di Laglio;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, DLgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Ad unanimità di voti resi legalmente:

## **DELIBERA**

1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;

- 2) Di approvare e fare propria la Relazione Tecnica di cui all'articolo 24 del D.Lgs 175/2016 e il modello excel predisposto dai tecnici della Corte dei Conti (come da Del. 22/SEZAUT/2018/INPR 21.12.2018) allegati alla delibera di Ricognizione delle partecipazioni, con modelli aggiornati al 4.11.2021;
- 3) Di dare atto che al termine delle operazioni di razionalizzazione al 31.12.2020 avviate o concluse o in corso di conclusione, le Società che restano nel portafoglio del Comune sono le seguenti:
  - Como Acqua srl: partecipata al 0,11% La società ha per oggetto esclusivo, in conformità alle norme legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia: la gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato;
  - Consorzio Pubblici Trasporti spa: partecipata al 0,213% Il Consorzio, per l'esercizio del trasporto pubblico urbano, extraurbano, e funicolare;
- 4) Di dare atto che le società di cui sopra non soggette a razionalizzazioni erogano servizi di carattere generale e la loro partecipazione non è in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del DLgs. 175/2016, oltre a conseguire miglioramenti nei risultati gestionali;
- 5) Per tutto quanto sopra esposto di non dover procedere a razionalizzazioni delle società rimaste nel portafoglio del Comune di Laglio e non già oggetto di fusioni soppressioni o liquidazioni, in quanto di carattere strategico per l'ente e rilevanti per il raggiungimento dei propri fini istituzionali allo stato attuale, ma di riservarsi la valutazione di azioni diverse nel corso del 2022, qualora le condizioni dovessero modificarsi;
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento e l'allegato modello verranno inviate alla competente sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti come previsto da normativa vigente e verrà data notizia dello stesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) attraverso il portale telematico [www.portaletesoro.mef.gov.it](http://www.portaletesoro.mef.gov.it);
- 7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo n.267/2000.

IL SINDACO  
Roberto Pozzi

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Avv. Gianpietro Natalino